



Roma 20 aprile 2023

A tutte le strutture  
Loro sedi

**Oggetto: Nota INL n. 2572 del 14.4.2023 su provvedimenti autorizzativi art. 4 legge 300/1970.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una nota operativa – in allegato - indirizzata agli Ispettorati Territoriali e al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro evidenzia alcuni aspetti che devono essere verificati prima di procedere al rilascio di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70.

Nella nota si afferma in modo chiaro che il provvedimento può essere rilasciato solo dopo che l'impresa non ha raggiunto un accordo con le RSU/RSA - allegando la documentazione comprovante il mancato accordo - o in assenza dimostrata di RSA/RSU.

Viene precisato che il provvedimento ha natura collettiva e non individuale pertanto la mancanza di un accordo tra il datore e la rappresentanza aziendale (RSU/RSA) o il provvedimento autorizzativo in mancanza di accordo *“non può essere considerato assolto con il solo eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori”*.

Questo comporta che *“l'installazione si considera illegittima e penalmente sanzionabile”*.

Nella nota, anche tenendo conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali, si da evidenza degli elementi utili per il confronto con i Datori di Lavoro e si indica ancora una volta che se gli strumenti sono necessari ai fini della sicurezza, del tracciamento dei mezzi, della tutela del patrimonio, etc. (ad esempio con i sistemi di geolocalizzazione) gli stessi devono tenere di conto della tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori.

Si richiamano aspetti previsti nei provvedimenti dell'Autorità sui dispositivi tecnologici che devono essere *“leciti, necessari e proporzionali”*, compreso la disattivazione degli stessi nelle pause di lavoro e al di fuori dell'orario di lavoro e non consentire il riconoscimento dei lavoratori.

La nota invita gli ispettori a *“valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione, verificando la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento e che siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati”*.

Nell’affrontare il tema della videosorveglianza è richiamato quanto previsto dall’articolo 4 della legge 300/70 precisando che prima dell’installazione, seppure in contesti dove altre disposizioni di legge ne dispongono la presenza (es. sala videogiochi, etc.) in presenza di lavoratori e lavoratrici deve essere garantita la tutela prevista dall’art. 4 e che le tutele previste non possono subire limitazioni nei casi di sistemi imposti da altre fonti normative.

Si richiama il concetto di fondo della procedura prevista dall’art. 4 e cioè che *“al fine di installare e porre in uso impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo è volta ad individuare il momento di raccordo fra il confine tra l’esercizio del potere datoriale di controllo a distanza delle attività dei lavoratori e la tutela della dignità personale e della libertà dei lavoratori stessi.”*

Si da evidenza – in modo inequivocabile – che la procedura imposta dall’articolo 4 della legge 300/1970 si applica ai lavoratori cosiddetti etero organizzati – di cui all’articolo 2 comma 1 del d.lgs. 81/2015 – anche per le prestazioni organizzate mediante piattaforme anche digitali e in ragione di quanto contenuto al comma 1 dell’articolo 47 quinquies del d.lgs. n.81/2015 l’operatività della procedura va estesa anche ai lavoratori autonomi di cui al precedente art. 47 bis.

Di tali contenuti e della circolare è necessario dare la più ampia informativa alle nostre strutture e all’insieme delle RSU/RSA operanti nei diversi contesti aziendali.

Un caro saluto

Rappresentanza  
Manola Cavallini



Coord. Area Contrattazione e MdL  
Nicola Marongiu

